



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

tra

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, con sede a Milano, Via C. Freguglia n. 1, Milano, nella persona del Presidente e legale rappresentante avv. Remo Danovi,

E

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varsavia), con sede in Żytnia 15 lok. 16, Varsavia, Polonia, nella persona del Presidente e legale rappresentante avv. Włodzimierz Chróścik

(congiuntamente "i due Ordini" ovvero "gli Ordini firmatari"),

Premesso che:

- a) L'Ordine degli Avvocati di Milano è una organizzazione che rappresenta di avvocati in Milano;
- b) L'Ordine degli Avvocati di Varsavia è una organizzazione che rappresenta avvocati che hanno ottenuto il titolo professionale di "radca prawny" in Varsavia;
- c) Le esigenze di cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di armonizzazione degli ordinamenti positivi dei Paesi della Comunità internazionale sono sempre più sentite in relazione al crescente fenomeno di circolazione di cose e persone;
- d) I due Ordini firmatari ritengono che anche la conoscenza e il confronto tra i rispettivi ordinamenti forensi e le concrete condizioni di esercizio della professione forense dovrebbero essere incentivati sia per migliorare le prassi interne sia per creare le basi di una cooperazione e collaborazione internazionale che renda più omogenea la regolamentazione della professione legale nei rispettivi Paesi di appartenenza ed unitari il ruolo, gli obiettivi e la deontologia;





e) E' importante altresì che gli avvocati e i praticanti appartenenti agli Ordini firmatari abbiano la possibilità di vivere l'esperienza professionale nel Paese di appartenenza dell'altro Ordine, per meglio acquisirne la conoscenza e le prassi, mediante periodi di formazione e di *stage*;

f) gli Ordini firmatari intendono dunque collaborare per approfondire la conoscenza dei rispettivi ordinamenti forensi e ridurre le distanze tra le due istituzioni rappresentative e creare le condizioni per la partecipazione comune a progetti di respiro internazionale e iniziative di confronto e tutela dell'avvocatura in generale.

Tutto ciò premesso l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Varsavia convengono quanto segue

- 1. Ciascuna parte si dichiara sino ad ora disponibile a coinvolgere l'altra nei progetti della Unione Europea o in altri progetti internazionali a cui intendesse partecipare e che prevedono la possibilità di coinvolgere più Ordini forensi;
- 2. Gli Ordini firmatari promuoveranno la possibilità per professionisti, giovani avvocati o praticanti inviati dall'altro Ordine, di svolgere attività di formazione e periodi di *stage o* praticantato in studi professionali di avvocati selezionati da ciascun Ordine firmatario.

Le condizioni saranno concordate in separati accordi.

3. Gli Ordini firmatari organizzeranno almeno due volte l'anno convegni su temi giuridici di carattere internazionale o con taglio comparatistico, impegnandosi a informare l'altro Ordine dell'iniziativa e invitandolo a partecipare con un contributo di uno dei propri membri.

Analoga informazione e coinvolgimento verranno reciprocamente garantiti in relazione a iniziative editoriali, cartacee ovvero *on line*, di carattere internazionale o con taglio comparatistico che ciascun Ordine dovesse intraprendere.





- 4. Al fine di favorire la reciproca conoscenza in merito ai rispettivi ordini forensi e alle pratiche legali nei due Paesi di appartenenza, gli Ordini firmatari concordano di:
- fornirsi reciprocamente informazioni sulla disciplina, legislativa o regolamentare, applicabile alla Professione forense, in particolare con riferimento ai diritti e ai doveri degli Avvocati, all'organizzazione della Professione, alla deontologia e al Patrocinio;
- rispondere alle richieste di informazione o di consultazione che possano essere avanzate dall'altra parte;
- fornire informazioni su convegni, congressi, seminari, corsi e incontri di studi di respiro internazionale o comparatistico, che vengano organizzati o patrocinati da ciascuna Istituzione e che riguardino principi, regole, diritti e doveri inerenti la professione forense.

Gli Ordini firmatari provvederanno allo scambio delle informazioni da diffondere ai propri membri sulle condizioni e sugli effetti conseguenti al trasferimento di un avvocato nel paese dell'altro Ordine, con particolare riferimento alle regole professionali e deontologiche applicabili nell'altro paese.

- 5. I due Ordini intendono collaborare e cooperare tra loro, oltre che nelle modalità sopra descritte, nei termini che seguono:
- scambiarsi informazioni sulla normativa e sugli orientamenti giurisprudenziali nelle aree del diritto di comune interesse, in particolare per promuovere iniziative di natura internazionale o comparatistica;
- informare l'altro Ordine delle iniziative di formazione che, per la loro natura internazionale o comparatistica, possano essere di interesse dello stesso;





- collaborare per quanto possibile, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria o convenzionale eventualmente vigente, nelle iniziative di formazione professionale e nelle attività organizzate o promosse dall'altro Ordine;
- promuovere e agevolare gli scambi culturali tra gli avvocati e i praticanti avvocati dei rispettivi Ordini;
- definire i principi e i valori fondamentali cui deve essere ispirato l'esercizio della professione forense, quali punti di convergenza tra gli Ordini firmatari e quelli di altri eventuali Paesi al fine di una tutela unitaria dell'avvocatura;
- organizzare riunioni e consultazioni quando, anche a livello internazionale, sorga una questione che coinvolga il ruolo e la tutela dei diritti della categoria forense;
- cooperare nella tutela del ruolo, della deontologia e dei diritti degli avvocati e delle Istituzioni che li rappresentano, assumendo posizioni unitarie o più omogenee possibili nell'ambito delle organizzazioni internazionali e consentendo l'adozione di iniziative e misure comuni sulla difesa degli interessi della professione.
- 6. Al fine di facilitare lo scambio reciproco di comunicazioni, informazioni e documenti ed i rapporti con i rispettivi organi amministrativi, ciascun Ordine individuerà il soggetto che curerà i rapporti con l'altro, fornendone i relativi contatti, con lettera a parte.
- 7. Al fine di promuovere la cooperazione fra gli Ordini firmatari, ciascun Ordine autorizza l'altro Ordine ad utilizzare gratuitamente il proprio logo grafico sul proprio sito internet e su materiali che riguardano specifici progetti ed iniziative comuni già approvati da entrambi gli Ordini firmatari. Successivamente alla conclusione del presente accordo verranno concordate modalità e forme per

assicurare la condivisione delle informazioni sopra dette. Nello scambio di informazioni e di dati le





parti terranno conto delle restrizioni imposte dalle normative nazionali vigenti in materia di protezione dei dati.

Il presente accordo di per sé non comporterà alcun obbligo finanziario per nessuno degli Ordini firmatari. Gli Ordini concorderanno caso per caso il finanziamento dei progetti previsti dal presente Accordo.

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma e sarà a tempo indeterminato salvo recesso da comunicarsi per iscritto all'altra parte con un preavviso di 6 mesi.

Milano,

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Varsavia (radca prawny Włodzimierz Chróścik) Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano (Avv. Remo Danovi)